

► **IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 NEGLI ENTI LOCALI : novità e conferme**

dott. Vincenzo Di Rago

BRESCIA 27 GENNAIO 2023

CORSO BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

1. Novità per il bilancio 2023/2025 in sintesi

- ▶ Schemi bilancio, Bdap e Siope
- ▶ Disposizioni in materia di entrate tributarie e da trasferimenti
- ▶ Disposizioni in materia di mutui , indebitamento e cassa
- ▶ Disposizioni in materia di spesa
- ▶ Il PNRR e le implicazioni con il bilancio

2. Strumenti della programmazione e tempistiche

3. Strumenti della programmazione : Dup, bilancio

finanziario, Peg e Piao

4. Strumenti della programmazione :programma lavori pubblici e acquisti di beni e servizi – la nota integrativa
5. Strumenti della programmazione: altri atti allegati al bilancio
6. Indicatori e parametri di bilancio:
7. Attività propedeutiche al bilancio e l'esercizio provvisorio
8. Previsione entrata
9. Previsione e spesa: dall'impegno al Fondo pluriennale vincolato

1) BILANCIO 2023 – 2025 NOVITA' IN SINTESI: premessa

- ▶ Nonostante le tante difficoltà ed incertezze all'orizzonte, un buon numero di enti locali hanno approvato il bilancio di previsione 2023/2025 entro la fine del corrente esercizio, al fine di evitare le limitazioni dell'esercizio provvisorio.
- ▶ Mai come quest'anno è apparso scontato uno slittamento della scadenza di approvazione dei preventivi che puntualmente è arrivato con il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno che prevede il differimento al 31 marzo 2023 e la legge di bilancio 2023 al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

► Premessa bilancio 2023-2025

► il nuovo regime inflazionistico accompagnato dai problemi connessi agli aumenti energetici e alla guerra in Ucraina sta producendo giocoforza un forte aumento della spesa corrente, specie per quella "incomprimibile" (utenze e contratti per servizi pubblici essenziali), rappresentando per tutti il vero banco di prova per la stesura del previsionale 2023-2025

Proviamo a riassumere le novità per la redazione del bilancio 2023- 2025 che sono collegate a provvedimenti applicabili dal 2023 o alla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022)

Schemi di bilancio 2023 / 2025 , Bdap e Siope

Schemi di bilancio

Il D.M. del 1/9/2021 ha modificato, a decorrere **dal bilancio di previsione 2023/2025**, i seguenti modelli di cui allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011:

Allegato a) **Risultato presunto di amministrazione:**

viene modificata l'ultima sezione del modello (la n. 3) trasformandola da un dettaglio dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto utilizzata in sede di bilancio, ad un dettaglio dell'intero risultato di amministrazione presunto utilizzato;

In data 17 ottobre 2022 sono state aggiornate le istruzioni sui controlli BDAP sui bilanci armonizzati. In particolare, viene stabilito che i **controlli** di validità previsti per i seguenti quadri **diventano bloccanti** (impedendone la trasmissione e la conseguente protocollazione) ai fini dell'acquisizione del bilancio di previsione, **a partire da quello del triennio 2023/2025:**

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate;

Allegato a/2) Risultato di amministrazione – quote vincolate;

Allegato a/3) Risultato di amministrazione – quote destinate.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, tesoreri e cassieri non dovranno più effettuare la trasmissione alla banca dati SIOPE delle informazioni codificate degli incassi e dei pagamenti relative agli esercizi 2023 e successivi.

Conseguentemente, a decorrere dall'esercizio 2023, la banca dati SIOPE sarà alimentata dai dati dell'infrastruttura SIOPE+, **gestita**, per conto della Ragioneria dello Stato, **dalla Banca d'Italia**.

- Disposizioni in materia di tributi, aliquote, tariffe e piano finanziario tari ed entrate

Addizionale comunale IRPEF

In caso di introduzione o modifica dell'addizionale comunale all'IRPEF con aliquota a scaglioni, occorre tenere conto del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 che, a decorrere dal 2022, ha modificato gli scaglioni IRPEF, passando da 5 a 4 scaglioni.

IMU

Anche per il 2023 gli enti potranno diversificare liberamente le aliquote IMU nel rispetto della Legge n. 160/2019, nelle more dell'emanazione del decreto del MEF che limiterà tale facoltà, così come, limitatamente agli immobili non esentati, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, gli enti possono continuare a determinare l'aliquota massima IMU sino all'1,14% (con maggiorazione fino allo 0,08%), prevista dal comma 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.

- Il comma 837, della legge di bilancio 2023 incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.
- Con una prima modifica (al comma 756 della legge n. 160 del 2019) si affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.

- ▶ **Con una seconda modifica (al successivo comma 767) si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni;**
- ▶ a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), **in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge**, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell'anno precedente.

Viene introdotta nel nostro ordinamento una disposizione volta a stabilire che **nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità** e indisponibilità **dell'immobile**, per il quale sia stata presentata **denuncia all'autorità giudiziaria** per i reati di violazione di domicilio.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023

La Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto una serie di strumenti in campo tributario rivolti a :

1. **definizione delle controversie tributarie** in tutti i gradi di giudizio
2. **stralcio dei carichi fino a mille euro per i crediti delle amministrazioni centrali per i crediti 2000-2015 affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione**
3. **stralcio parziale** dei medesimi carichi per i crediti degli enti territoriali, con facoltà di diniego
4. **definizione dei carichi** affidati all'agente della riscossione fino a giugno 2022

- La legge introduce con i commi 186-204 una serie di strumenti volti a definire il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, **ma non tutti applicabili anche alle controversie in cui è parte il Comune.**

- ▶ In base al comma 205 **possono essere** definite le SOLO le **controversie** attribuite alla **giurisdizione tributaria ***, in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, **pendenti** al 1° gennaio 2023, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, **con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.**
- ▶ * escluse per es. le controversie della cosap (canoni...)
- ▶ Sono definibili le controversie che vedono come parte il Comune, la società in house comunale o il concessionario privato a cui è stato affidato la concessione per la riscossione considerati ai sensi del comma 205 quali enti strumentali dal Comune.

-
- ▶ Il termine per il Comune per decidere l'applicazione della definizione agevolata al contenzioso tributario comunale, attraverso una **delibera di natura regolamentare**, è il **31 marzo 2023** attraverso un **apposito regolamento comunale con il correlato parere dell'organo di revisione**
- ▶ La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma.

BILANCIO 2023 – 2025 NOVITA' IN SINTESI : 2. 3. Cancellazione parziale dei ruoli fino a 1000 euro (Art. 1, commi 227-230)

- ▶ La cancellazione totale dei crediti esattoriali fino a mille euro si applica solo con riferimento ai crediti iscritti a ruolo dal **2000 al 2015** dalle **amministrazioni centrali** (comma 222).
- ▶ Per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, quindi per i **Comuni** e gli altri enti territoriali il comma 227 predispone **l'annullamento automatico parziale**, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni. **Diniego allo stralcio con delibera entro il 31/1/2023.**
- ▶ Rimane l'obbligo di pagamento per quanto dovuto a titolo di capitale o a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
- ▶ L'eventuale maggior disavanzo determinato per gli enti locali a seguito dell'applicazione delle norme in esame è ripianabile **in un massimo di 5 annualità**, secondo le modalità di cui al DM Mef 14 luglio 2021 (GU n. 183 del 2 agosto 2021) , invece che 3 anni come previsto ordinariamente dal Tuel.

Tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 agli agenti della riscossione (all'Agenzia Entrate-Riscossione) possono essere estinti in modo agevolato con abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi e pagamento entro il 31 luglio 2023 o in base a un piano di rateazione, a seguito di richiesta del debitore da presentarsi entro il 30 aprile 2023.

Si rinvia alla nota ifel del 7 gennaio 2023 e si evidenzia incertezza normativa rispetto ai termini utilizzati di «concessionari» senza chiarire se il termine è riferito ad Ader o anche ai concessionari privati.

in caso di non adesione al saldo e stralcio, non essendo previsto uno specifico divieto, le cartelle potranno comunque essere oggetto **di rottamazione da parte dei contribuenti che avranno praticamente il medesimo sconto**. Anzi, in caso di applicazione della rottamazione ai contribuenti spetta **anche la cancellazione dell'aggio** e la possibilità di dilazionare l'ammontare post applicazione della scontistica con un piano rate quinquennale a partenza soft ed interessi agevolati nella misura del 2%.

► TARI

Gli enti potevano approvare il bilancio di previsione 2023/2025 entro il 31 dicembre 2022 (**Oggi 30 aprile 2023 in base alla legge di bilancio 2023**) senza approvare altresì il PEF, le tariffe e il regolamento TARI, che dovevano essere approvati entro il 30 aprile 2023. Tale possibilità era stata introdotta dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 conv. Legge 15 del /25/2/2022 a decorrere dall'anno 2022.

Il termine per la TARI viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione.

Oggi per il 2023 alla luce della legge 197/2022 i termine in qualche modo viene ricongiunto....

Il comma 5-bis dell'art. 13 del D.L. n. 4/2022 ha definitivamente risolto la querelle sulla possibilità di modificare le aliquote e le tariffe dei tributi locali dopo l'approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL, eventualmente posticipato con legge o con decreto del Ministro dell'interno, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche, **al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.**

- **non sono pertanto obbligati alla riapprovazione del bilancio** stesso sulla base delle più complesse procedure previste dall'ordinamento

- ▶ Nella legge di bilancio 2023 trova spazio anche il fondo per il caro bollette, con una dotazione pari a 400 milioni, da destinare per 350 milioni di euro a favore dei Comuni e per 50 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e delle province.
- ▶ Il compito di **ripartire le risorse** è affidato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Mef e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da approvare **entro il 31 marzo 2023** tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

L'articolo 1, comma 775,, dispone che, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione **con l'applicazione della quota libera dell'avanzo**, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.

La norma in esame , in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, prevede limitatamente all'anno 2023 la possibilità di applicare l'avanzo in sede di previsione iniziale, **in deroga alle disposizioni recate dall'art. 187**, comma 2, del TUEL inerenti all'utilizzo dell'avanzo, consentito in via ordinaria solamente con variazione di bilancio.

La legge di bilancio 2023 prevede, quindi , che l'avanzo libero potrà contribuire alla costruzione degli equilibri del bilancio di previsione 2023/2025, a condizione che sia prima approvato il rendiconto 2022 .

Si ricorda che anche nel 2022, in considerazione della crisi in Ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, era stato consentito agli enti locali di approvare il bilancio di previsione per il 2022 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 (art. 40, comma 4, del D.L. n. 50 del 2022).

Per chi ha già approvato il bilancio

la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, potrà essere utilizzata in sede di variazione di bilancio, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Fondo di solidarietà comunale e altri trasferimenti erariali

- ▶ **Art. 3, comma 5 DL 30/12/2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, conv. Legge 25/02/2022 n.15**
- ▶ Fondo di solidarietà comunale Si stabilizza la quota di 25 milioni destinata a mitigare gli effetti delle variazioni negative del Fondo di solidarietà comunale dovute alla perequazione. Tale quota sarebbe decaduta dal 2023.

Art. 5 – bis DL 30/12/2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, conv. Legge 25/02/2022 n.15

- ▶ Viene aumentato da 100 a 200 milioni a decorrere dall'anno 2022 il fondo per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado istituito dalla legge di bilancio 2022.
- ▶ 100 milioni in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane 100 milioni in favore dei Comuni
- ▶ **DM 22/07/2022:Il contributo è stato determinato, per ciascun Comune, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'istruzione circa il numero di studenti con disabilità**

Incremento del fondo di solidarietà comunale : Articolo 1, comma 774

- L'**articolo 1, comma 774** reca un incremento di **50 milioni** di euro per il **2023** del Fondo di solidarietà comunale – che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione - **destinato** ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a **specifiche esigenze di correzione nel riparto** del Fondo stesso tra i comuni.
- Si tratta, in particolare, della quota del Fondo costituita dalla legge di bilancio per il 2020 con le risorse **destinate** dallo Stato **al progressivo reintegro** del taglio di 560 milioni di euro annui a suo tempo operato sul Fondo di solidarietà comunale a titolo di **concorso alla finanza pubblica**, ai sensi del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno dal 2019.

Incremento del fondo di solidarietà comunale : Articolo 1, comma 786

- **Il comma 786 stabilizza a regime il contributo di 110 milioni di euro riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), nell'ambito della riforma dell'imposizione immobiliare del 2013.**

► Disposizioni in materia di mutui ed indebitamento

Proventi rinegoziazione mutui

Il comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 78/2015, come modificato da ultimo dal comma 5-octies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, prevede la possibilità per gli enti locali, per gli anni dal **2015 al 2024**, di utilizzare **senza vincoli di destinazione**, e quindi anche per la spesa corrente, le risorse derivanti **da operazioni di rinegoziazione di mutui** nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Il comma 782 della Legge 197/2022 legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria **fino a 5/12** in linea con quanto già fatto nel 2022 rispetto al valore ordinario dei 3/12 fissati dal Tuel.

Questa misura ha il fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Disposizioni in materia di spesa da tener presente per la costruzione del bilancio

BILANCIO 2023 – 2025 :Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC)

L'art. 9, comma 2, del D.L. n. 152/2021 stabilisce, ai fini della tempestiva attuazione del PNRR, l'obbligo di stanziare in bilancio il **FGDC** **anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio**, con delibera di Giunta da adottare **entro il 28 febbraio dell'esercizio**, ricorrendone i presupposti riferiti all'esercizio precedente.

Viene inoltre previsto che, per gli esercizi 2022 e 2023 (come per il 2021), gli enti possono elaborare **l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili**, previo invio alla piattaforma dei debiti commerciali (PCC), entro il 31 gennaio, della comunicazione relativa all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio, dei due esercizi precedenti, **previa verifica da parte dell'Organo di revisione**.

Va precisato che molti enti «ripuliscono» e aggiornano la pcc in modo corretto e costante e non devono ricorrere alle situazioni evidenziate.

Importante comunque **un riscontro periodico** anche da parte dei revisori della situazione dei pagamenti dei crediti commerciali in Pcc

Nel bilancio 2023 troveranno ancora applicazione le disposizioni di cui al vigente art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, che prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono determinare il FCDE dei titoli 1° e 3°, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente, **con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021**

- E' una misura che permette, in sede di rendiconto e di preventivo, **un minore accantonamento al fondo**, a causa del calo degli incassi delle entrate tributarie ed extratributarie connesso con la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria in corso, evitando che le medie quinquennali su cui viene calcolato il FCDE in sede di rendiconto o di previsionale siano peggiorate dagli incassi anomali (in negativo) del 2020 e del 2021.

Indennità amministratori comunali

Nel bilancio di previsione 2023/2025 si dovrà tenere conto della **gradualità dell'incremento delle indennità degli amministratori comunali** di cui ai commi da 583 a 587 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, che prevede dal 2022 la parametrizzazione delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario, al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, pari a 13.800 euro lordi mensili e di conseguenza l'estendimento dell'aumento, in proporzione, a Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, nelle misure indicate dal D.M. n. 119/2000 e all'indennità di fine mandato del sindaco e all'accantonamento della relativa quota annuale.

Sul tema si evidenzia la recente deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 153/2022/PAR, con la quale è stato chiarito che l'incremento dell'indennità di funzione del sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, **deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10%, in ossequio all'art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005.**

Oneri CCNL 2019/2021

Il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL del Comparto Funzioni Locali (personale non dirigenziale) per il triennio 2019-2021, i cui contenuti dovevano essere recepiti nella busta paga di dicembre 2022. **Chiaramente il bilancio di previsione 2023/2025 dovrà essere predisposto prevedendo le nuove retribuzioni tabellari**

Oneri CCNL 2022/2024

Nel prossimo bilancio si dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nelle more della sottoscrizione del CCNL 2022/2024, l'IVC (Indennità di vacanza contrattuale) nella misura dello 0,50% degli stipendi tabellari in godimento, oltre agli oneri riflessi e all'IRAP:

Per il personale dirigenziale si dovrà invece calcolare l'IVC 2023/2025 nella misura dello 0,50%, solo sugli stipendi tabellari in godimento.

- **Per il solo anno 2023**, deve essere previsto **l'emolumento accessorio una tantum** da corrispondere al personale per tredici mensilità, **nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio**, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. **Per i Comuni tali oneri sono totalmente a carico del loro bilancio. (Da tener presente nella costruzione del bilancio)**

La deliberazione n. 19/2021 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, contenuta nell’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell’art. 151, comma 1, ultimo periodo del TUEL) e, per il rendiconto, con legge. **Pertanto, potranno essere riconosciuti gli incentivi del settore entrate anche in caso di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 oltre il 31 dicembre 2022, purchè entro il diverso termine eventualmente prorogato.**

- ▶ Il vigente comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 95/2012 prevede, per gli anni dal 2012 al 2022, il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT sul canone dovuto dalle Amministrazioni Pubbliche per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. **Dal 2023 occorre quindi prevedere la variazione ISTAT su tali canoni.**
- ▶ **Allo stesso tempo , positivamente per i comuni, i canoni dello stato che vengono versati ai comuni dovrebbero essere aggiornati con l'indice istat**
- ▶ **Spesa per elezioni**
- ▶ Nel triennio 2023/2025 dovrà essere prevista la spesa (con relativo rimborso statale) delle consultazioni europee del 2024 e dovranno essere altresì previste nel 2023/2025 le eventuali elezioni regionali (con relativo rimborso regionale) e le eventuali elezioni comunali (senza rimborso spese)
- ▶ Si ricorda che, in base al punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, non hanno natura di servizi per conto di terzi e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio le spese sostenute per conto di un altro ente.

- ▶ **PIAO «nuovo strumento di programmazione» – termini, durata e contenuti del Piao** (art. 6 del D.L. n. 80/2021)
- ▶ Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, nonché per procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni (con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative), entro il 31 gennaio di ogni anno, sono tenute ad adottare il Piano integrato di attività e organizzazione

Tale Piano sostituirà alcuni dei vigenti strumenti di programmazione (piano della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell'anticorruzione, ecc.; resteranno esclusi dall'unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario).

Questo piano introdotto nel 2022 ad anno ormai iniziato per il 2023 dovrebbe esplicitare i propri effetti.....essendo obbligatorio l'adozione al 31 gennaio.

COPERTURA MINIMA COSTI SERVIZI

La legge di bilancio 2023, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sulla spesa per utenze di energia elettrica e gas, consente **agli enti locali strutturalmente deficitari** o soggetti alla procedura di riequilibrio finanziario, che non sono in grado di garantire, per l'esercizio finanziario 2022, **la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale, di non applicare la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti** risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.

BILANCIO 2023 – 2025 NOVITA' IN SINTESI Fondo MEF per compensare revisione prezzi (Art. 1, commi 369-379)

- ▶ Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Fondo è incrementato di 500 milioni di euro per il 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, 2 miliardi di euro per l'anno 2025, 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e 3,5 miliardi per l'anno 2027.
- ▶ Per le stesse finalità e a valere sulle risorse del succitato Fondo, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal PNRR, nonché dal PNC, è preassegnato, **un contributo aggiuntivo pari al 10 per cento dell'importo stabilito nel decreto di assegnazione**, di cui al predetto decreto.

- Il PNRR un motivo in più per approvare il bilancio nei tempi o prima possibile

- ▶ La circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 relativa alle procedure finanziarie PNRR riporta le istruzioni relative alla gestione di natura finanziaria dei fondi del PNRR evidenziando da subito che alcune linee di intervento previste in pregresse Leggi di Bilancio sono confluite nel PNRR e dovranno essere trattate con tutte le prescrizioni che investono i fondi nati dal PNRR.

- ▶ I fondi del PNRR, così come i relativi utilizzi, devono essere distintamente contabilizzati con appositi capitoli del PEG, al fine di garantire il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.
- ▶ Pertanto, è necessario che la descrizione dei capitoli riporti l'indicazione di: missione, componente, investimento e CUP.
- ▶ I suddetti dati, relativi a missione, componente, investimento e CUP, dovranno essere tassativamente riportati in tutti i documenti amministrativi e contabili (determine, contratti, reversali e mandati, ecc.), cartacei e informatici

- Nella stessa circolare si ribadisce l'importanza della corretta codifica dei capitoli relativi al PNRR anche rispetto all'attenzione della Corte dei Conti, che, nel questionario al bilancio di previsione 2022/2024 (la cui scadenza era fissata al 31 ottobre 2022), dedica un'apposita sezione (la V^a) al PNRR, con particolare riferimento proprio alla modalità di contabilizzazione e **ai controlli da parte dell'Organo di revisione dell'Ente.**

- ▶ La sezione in argomento chiede conto dei controlli dei Revisori, oltre che sulla contabilizzazione delle risorse del PNRR, anche sull'organizzazione, sugli adempimenti di rendicontazione, sulla gestione del personale e sui controlli interni.
- ▶ Su quest'ultimo aspetto, in particolare, viene chiesto se **l'Organo di revisione ha rilevato l'implementazione da parte dell'Ente di un sistema interno di audit**, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni e se il sistema dei controlli interni dell'Ente sia adeguato per individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere sul PNRR.

► **REVISORI E PNRR: questionario controlli**

- 1.2.8 Gli organi di controllo interno conducono verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR, al fine di verificare che:
 - a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a milestone e target del PNRR, mediante l'attribuzione ad esse di un'apposita codificazione contabile
 - b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su adeguati supporti informatici
 - c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. 3/2003, e art. 1 delibera CIPE 16 novembre 2020).

► 1.2.9 Gli organi di controllo effettuano verifiche periodiche sugli atti di spesa relativi ad interventi connessi al PNRR, al fine di accertare che essi non includano anche “costi impropri” (*Circolare Mef n. 4/2022) ?

► * *le condizioni e i criteri in base ai quali le Amministrazioni possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti*

- ▶ è stata inserita tra gli obiettivi del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse dei cittadini e degli utenti.
- ▶ per i servizi pubblici locali a rete (sempre con importo superiore alla soglia europea), la delibera deve contenere in allegato **un piano economico finanziario**

IL BILANCIO DI PREVISIONE E CORTE DEI CONTI

controllo e verifiche

o.....In particolare i **controlli si incentreranno** :

Acquisizione mirata di dati sulle **entrate "proprie"**, di cui vanno valutate:

1. **l'attendibilità delle previsioni;**
2. **la congruenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità e le sue utilizzazioni;**
3. **le aree a maggior rischio riscossioni e le ragioni delle difficoltà;**
4. **il livello del contenzioso e l'adeguatezza dell'accantonamento dell'apposito fondo.**
5. **Corretta gestione del FPV collegato al principio di competenza finanziaria rafforzata**
6. **Progetti legati al PNRR e la contabilizzazione**

CONTESTO NORMATIVO

Disegno organico e modifiche

Contesto normativo dell'armonizzazione contabile

- Legge 42/2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) art. 2 comma 2 lett. h): esigenza di armonizzazione dei conti
- Dlgs **118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi** contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal dlgs 126/2014.
- DPCM 28.12.2011 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011) **Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio** delle Regioni, **degli enti locali** e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.
- Decreti modifica dei principi contabili

Contesto normativo dell'armonizzazione contabile e principi contabili allegati al Dlgs 118/2011

- Postulati generali
- **Principio applicato su programmazione 1**
- **Principio applicato di competenza finanziaria 2**
- Principio applicato di competenza economica 3
- Principio applicato sul bilancio consolidato 4

Nb. **Arconet: Armonizzazione contabile degli Enti Territoriali**

I PRINCIPI VENGONO CAMBIATI SPESSO!!!

Contesto normativo dell'armonizzazione contabile e normative per il bilancio -2022

- Decreto del **5 agosto 2022** con il quale il Ministero dell'Interno dispone l'aggiornamento del “**Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio**” (rif. art. 18-bis Dlgs 118/2011). Con il decreto **vengono aggiornate le modalità di calcolo previste per diversi indicatori di bilancio**, considerando insieme alle entrate correnti anche quelle in conto capitale destinate al recupero di maggiori quote di disavanzo.
- Decreto del Mef del 12/5/2016 sulla trasmissione del bilancio alla Banca dati Amministrazioni Pubbliche (**BDAP**) entro 30 giorni dall'approvazione bilancio
- Provvedimento dell'Anac del 28 dicembre 2018 sull'obbligo sanzionato di pubblicare nei modi previsti il bilancio nel proprio sito entro 30 giorni dall'approvazione
- Legge di bilancio del nuovo anno e le relative novità

BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO

Punti fermi da applicare

Bilancio di previsione armonizzato : punti cardine

- 1. Contabilità finanziaria in conto competenza (rafforzata) e in conto residui**
- 2. Contabilità di cassa**
- 3. Integrazione tra Contabilità finanziaria e contabilità economica**

1. Contabilità finanziaria e bilancio di previsione

Valutazioni mirate sulle previsioni (soprattutto in entrata) in rapporto anche alle regole di rilevazione accertamento e impegno e conseguente modalità di formazione dei residui attivi e passivi;

necessità che la contabilità finanziaria rilevi anche le movimentazioni non monetarie (opere a scomputo; permute; svalutazioni; donazioni);

1. Contabilità finanziaria e bilancio di previsione

necessità di approvare contestualmente al bilancio di previsione anche un preconsuntivo per rilevare avanzo presunto (si può applicare al bilancio di previsione **solo se derivante** da fondi vincolati già emersi nell'ultimo rendiconto approvato) o disavanzo presunto (**si deve applicare subito al bilancio di previsione nella parte spesa**);

2. Contabilità di cassa

è uno stanziamento vincolante in spesa; è una previsione in entrata;

- **si applica al primo anno del bilancio** (il bilancio annuale è di competenza e di cassa, mentre il bilancio pluriennale è di sola competenza);
- **le variazioni agli stanziamenti di sola cassa sono nei poteri della Giunta.**

Contabilità di cassa

□ Al pari del classico bilancio di competenza, quello di cassa **ha funzione autorizzatoria**, ma valenza solo annuale.

In particolare **ha funzione autorizzatoria** rispetto:

- a) ai pagamenti (tranne le partite di giro e l'anticipazione di tesoreria)
- b) agli incassi sul Titolo VI (mutui).

□ La fase previsionale deve assicurare un fondo di **cassa finale non negativo**. Questo significa che il fondo cassa iniziale può fornire copertura allo squilibrio fra pagamenti autorizzati ed entrate previste nell'esercizio di riferimento, a patto di garantire comunque **una giacenza di cassa finale positiva**.

Contabilità di cassa

Gli enti che ricorrono all'anticipazione di tesoreria ovvero che utilizzano in termini di cassa entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti, devono prestare molta attenzione alle previsioni e alla gestione di cassa.

La loro azione amministrativa deve essere rivolta al **superamento del deficit di cassa**, puntando su specifiche misure di risanamento quali:

- ▣ miglioramento capacità di riscossione;;
- ▣ contenimento delle spese correnti;;
- ▣ accantonamenti a FCDE superiori ai minimi di legge.

Contabilità di cassa (previsioni)

Nella formulazione delle previsioni di cassa, gli enti possono utilizzare:

▫ **metodo analitico**: le previsioni di cassa vengono effettuate in maniera puntuale analizzando le singole esigenze, il trend storico, i cronoprogrammi di spesa. E' consigliato, anche se ovviamente è più impegnativo e richiede più tempo;

▫ **metodo sintetico**: generalmente i programmi di contabilità possiedono delle funzioni che consentono di determinare le previsioni di cassa in maniera automatica. Ad esempio:

PREVISIONI DI CASSA uguali a:

- ✓ **PREVISIONI DI COMPETENZA + RESIDUI**
- ✓ PREVISIONI DI COMPETENZA + RESIDUI PRESUNTI
- ✓ PREVISIONI DI SOLA COMPETENZA

Contabilità di cassa

Occorre considerare che tutte le variazioni successive ai residui (per effetto dell'approvazione del rendiconto) necessitano di un adeguamento delle previsioni di cassa che può essere disposto dalla Giunta ai sensi dell'art. 227, co. 6-quater, del Tuel), perché la cassa non può mai superare le previsioni di COMPETENZA + RESIDUI.

ALTRIMENTI CRITICITA' CON I TESORIERI

Contabilità di cassa

L'art. 162, comma 6, del Tuel ed il correlato art. 193 (salvaguardia) non obbligano al pareggio di cassa. Si limitano a prescrivere che il **FONDO DI CASSA FINALE NON SIA NEGATIVO**

$$\begin{aligned} &+ \text{Fondo cassa iniziale} \\ &+ \text{Incassi} \\ &- \text{Pagamenti} \\ &= \text{Fondo cassa finale} > \\ &\quad = 0 \end{aligned}$$

Contabilità di cassa : quando l'utilizzo

IL FONDO DI RISERVA DI CASSA VIENE UTILIZZATO PER RIMPINGUARE LE PREVISIONI DI CASSA DI CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI E' NECESSARIO PROVVEDERE AI PAGAMENTI, QUANDO TALE INCREMENTO CONDURREBBE AD UN FONDO CASSA NEGATIVO

Nb Art. 216 Tuel . *Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere*

1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. (...).

Contabilità di cassa e competenze

L'articolo 175 del Tuel prevede lo strumento delle variazioni di cassa per adeguare le previsioni all'andamento della gestione. Le variazioni di sola cassa sono di competenza della Giunta Comunale, mentre **le variazioni di cassa correlate alle variazioni di competenza** rientrano nella competenza dell'organo individuato dal medesimo articolo 175. (Consiglio, Giunta o dirigenti)

legge di bilancio 2023 n.197/2022: **anticipazioni di cassa**

- ▶ Il limite ordinario dell'anticipazione di cassa è di 3/12 delle entrate correnti complessive (art. 222 del TUEL),.
- ▶ il comma 555 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 aveva previsto l'aumento ai **5/12** per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 Il **comma 782 – art 1 - della Legge 197/2022 ha allungato tale possibilità fino al 2025**"";
- ▶ Questa misura ha il fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti

- ▶ Il rispetto dei pagamenti diviene importante sia nella costruzione del bilancio sia nella valutazione della conseguente situazione di cassa.
- ▶ Infatti, a decorrere dal 2020 il legislatore ha previsto specifiche sanzioni che si applicheranno qualora il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, supera il 5 per cento dell'ammontare complessivo delle fatture che l'ente ha ricevuto nel medesimo anno.

sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti

- ▶ L' accantonamento forzoso nel nuovo bilancio, come noto, sarà tanto maggiore quanto più alto è il ritardo nei pagamenti. Tale importo non è impegnabile, al pari di tutte le somme iscritte alla missione 20, e a fine esercizio continua a confluire nella quota libera del risultato di amministrazione.
- ▶ Tali importi verranno resi disponibili solo nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri previsti dalla norma , ovvero la riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali.

3. Bilancio di previsione e contabilità economica

- la contabilità principale avente valore ed effetti giuridici è sempre la **contabilità finanziaria**, ora potenziata dal nuovo principio.
- la **contabilità economico patrimoniale** conserva effetti conoscitivi, ma richiede un'informazione concomitante alle **rilevazioni finanziarie durante l'anno**, non solo a fine anno in occasione del rendiconto. In caso di perdita di esercizio occorre ripianare la perdita tramite le riserve, o portando la perdita a nuovo, lasciando intatto il fondo dotazione.
- nella fase di predisposizione di bilancio è essenziale predisporre in modo serio **le codifiche** e quanto necessario per rendere possibile durante l'anno **la rilevazione degli effetti economico patrimoniale** (attenzione alle scritture patrimoniali - IMPORTANTE).
- Soprattutto in relazione dell'avvio tra qualche anno della contabilità ACCRUAL.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E LE TEMPISTICHE

I Principali strumenti programmatori

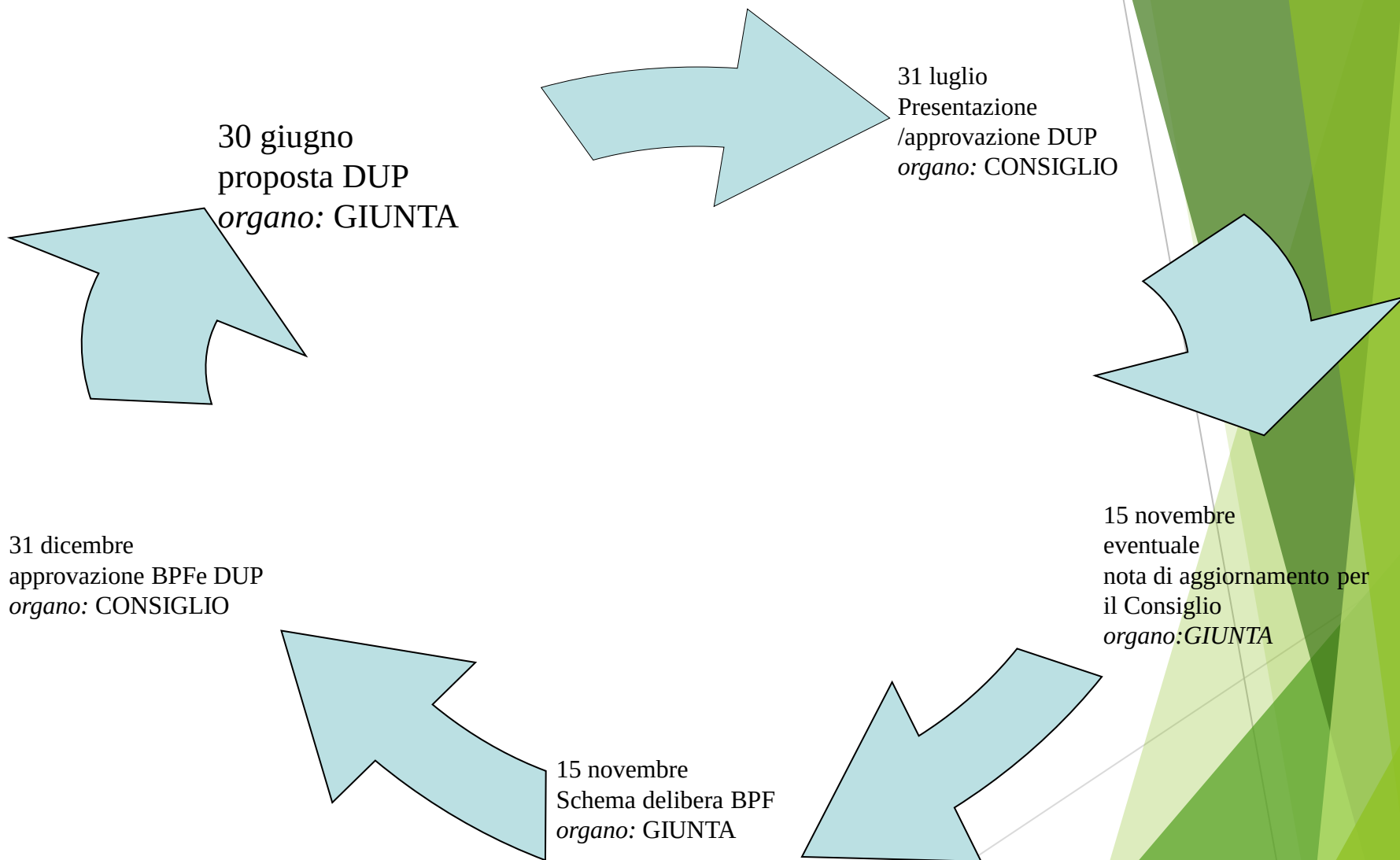
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: STRUMENTI rif principio contabile 1

1. Il DUP (Documento Unico di Programmazione) che ha assorbito il vecchio piano generale di sviluppo e la relazione previsionale e programmatica della precedente contabilità;
2. Il BPF bilancio di previsione finanziario triennale;
3. Il Piano Esecutivo di Gestione **finanziario**
4. **Il Piao (nuovo strumento di programmazione)**
5. Programma Triennale lavori pubblici e biennale acquisti beni e servizi
6. Gli altri strumenti di programmazione (gli indicatori di bilancio, i parametri deficitari ecc.)

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Tempistiche di bilancio

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: STRUMENTI E SCADENZE “ORDINARIE”



PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: ipotesi di lavoro

1. compilazione DUP entro il 30 giugno solo parte descrittiva e presentazione/approvazione al consiglio entro 31 /7;
2. previsione finanziaria pluriennale bilancio entro la prima decade di settembre da parte dei responsabili servizi dell'ente;
3. tariffe e corrispettivi entro fine di settembre;
- 4. triennale dei Lavori pubblici entro la fine di settembre.**
- 5. programmazione degli acquisti di beni e servizi entro la fine di settembre** previsto dal codice dei contratti LA
PROCEDURA E' LEGATA AL REG. DI CONTABILITA'

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: importanza del rispetto tempi

Entro il 15 ottobre:

1. il direttore delle risorse umane predispone la programmazione del fabbisogno triennale del personale;
2. il direttore responsabile del patrimonio predispone il piano delle alienazioni;
3. direttori elaborano eventuali proposte di aggiornamento al DUP
4. Il Direttore del Settore Finanziario, sulla base delle proposte trasmesse dei direttori, elabora uno schema di bilancio triennale.

Entro il 15 novembre:

la Giunta esamina ed approva lo schema di bilancio di previsione finanziario e la nota di aggiornamento al DUP, corredati degli allegati di legge. I documenti approvati **sono trasmessi al Collegio dei Revisori per il prescritto parere** da rendere entro ... giorni dal ricevimento degli stessi.

Entro il 31 dicembre

Il Consiglio approva il Dup (NOTE DI AGGIORNAMENTO) , il Bilancio di previsione e i relativi allegati

NB TEMPI DIVERSI IN CASO DI INSEDIAMENTO DI NUOVA AMMINISTRAZIONE – collegati quanto previsto nello statuto

La norma dispone che «lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Dup sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»

Una lettura superficiale, che non tiene conto della **modifica intervenuta con il DL 113/2016** (articolo 9 bis, comma 1, lettera a, n. 1 e 2), farebbe supporre che continua a essere obbligatorio completare gli allegati con la relazione dell'organo di revisione, senza la quale non sarebbe possibile presentare al consiglio i documenti predisposti dalla giunta

Le modifiche al testo originario, che disponeva «...unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione...», **espuntano dagli allegati** da presentare al consiglio **«la relazione dell'organo di revisione»** e rimettono a «quanto stabilito dal regolamento di contabilità» la disciplina della procedura per l'approvazione degli atti di programmazione

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

1) Dup e nota di aggiornamento

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO:

IL DUP VERO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Dm 29 agosto 2018, modificando il punto 8.2 del principio contabile dedicato alla programmazione degli enti di maggiori dimensioni, chiarisce che gli atti di programmazione settoriale sono approvati «**senza necessità di ulteriori deliberazioni**» nel Dup.

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO:

IL DUP VERO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- ▶ se la normativa di settore prevede termini di adozione o approvazione dei singoli documenti successivi a quelli del Dup, i documenti devono essere **deliberati autonomamente**, fermo restando l'obbligo di inserirli successivamente nella nota di aggiornamento al Dup;
- ▶ se la normativa di settore non prevede specifici termini di adozione o approvazione, i **documenti devono essere inseriti nel Dup** e deliberati insieme a esso. È questo il caso del programma **triennale delle opere pubbliche**, del **programma biennale delle forniture di beni e servizi**, per i quali il decreto 14/2018 non indica termini autonomi

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO:

IL DUP VERO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Analogo discorso vale anche per:

- ▶ la programmazione del fabbisogno di personale (Oggi da inserire anche nel PIAO)
- ▶ per il programma degli incarichi
- ▶ per il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

Opportunità nel dup l'inserimento degli obiettivi strategici per le partecipate anche rispetto agli obblighi di contenimento costi previste nel dlgs 175/2016 testo unico partecipate

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE E NOTA D'AGGIORNAMENTO (1)

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio comunale

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio di riferimento)

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio di riferimento, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali (previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008), anch'esso, come detto, confluisce nel Dup. il principio contabile applicato sulla programmazione richiede però preliminarmente una specifica delibera di giunta, ricognitiva del patrimonio immobiliare e quindi l'estrazione dall'inventario comunale di fabbricati e terreni disponibili e indisponibili.

Il principio n.1 sulla «programmazione del bilancio» riprendendo i di citato prevede, infatti, al punto 8.2. “Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con **apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente.**

Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP”.

IL DUP e la Programmazione del fabbisogno del personale

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto poi che anche gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di **riduzione complessiva della spesa** e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

PROGRAMMAZIONE : il dup e i revisori

- L'articolo 9-bis del DL n.113/2016 convertito nella legge 160/2016, modifica l'articolo 174 del Tuel **ha eliminato l'obbligo della relazione dell'organo di revisione sulla presentazione in Consiglio dello schema di bilancio e del documento unico di programmazione**
- Il termine di presentazione in Consiglio di tali documenti, rimane fissato al 15 novembre demandando le modalità al regolamento di contabilità.
- Resta invariato **il parere obbligatorio che l'organo di revisione dovrà formulare sulla proposta di bilancio di previsione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio**. In tale contesto l'organo di revisione si esprimerà sul Documento unico di programmazione (sulla nota di aggiornamento) e sugli altri allegati obbligatori al bilancio

PROGRAMMAZIONE : il dup e i revisori

nel documento unico di programmazione che accompagna lo schema di bilancio al 15 novembre si possano inserire tutti i dati acquisendo il relativo parere dei revisori anche sotto il profilo della asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio. Fermo restando ovviamente **che non si potrà procedere ad assunzioni di personale fino alla adozione in Giunta del Piao** (articolo 10 del Regolamento contenuto nel Decreto interministeriale 30 giugno 2022 n. 132).

il dup gli obiettivi strategici della trasparenza

- Il DUP, quale **presupposto** necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance .
- Questo anche alla luce dell'Art. 1, comma 8 della legge 190/2012 come modificato dall'art.41 del D.Lgs. 97/2016 recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza che precisa:
 - « L'organo di indirizzo definisce gli **obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

-
- il Dup appare troppo standardizzato ed inefficace se redatto non contestualmente al bilancio;
- - necessità di fissare definitivamente la scadenza del Dup nell'ambito dell'iter di approvazione del bilancio preventivo;

- 1. eliminare la presentazione del Dup entro il 31 luglio
- 2. prevedere la presentazione dello schema di Dup unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziario entro il 15 novembre;
- 3. mantenere il 31 dicembre quale termine di legge per l'approvazione definitiva del Dup.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

2) Il bilancio finanziario

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e **del recupero del disavanzo di amministrazione** e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità

Tra le eccezioni l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per le spese correnti con una avvertenza:

L'art 1 comma 460 della legge 232/2016 prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2018 i proventi da “oneri di urbanizzazione” non sono più entrate destinate alla realizzazione di investimenti, “eccezionalmente” utilizzate per il finanziamento delle spese correnti, ma entrate destinate a **finanziare determinate tipologie di interventi tra i quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la progettazione di opere pubbliche.**”

pareggio finanziario complessivo , cioè il totale delle entrate

iscritte in via previsionale deve essere **uguale** al totale delle uscite iscritte in via previsionale nello stesso bilancio

- Equilibrio corrente = equilibrio tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al titolo I di uscita (bilancio di parte corrente in senso stretto)

- Equilibrio economico = equilibrio tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al titolo I di uscita sommate alle spese per rimborso di prestiti (bilancio di parte corrente comprensivo del rimborso prestiti.)

PROGRAMMAZIONE : pareggio finanziario

ENTRATE	SPESE
Avanzo di amministrazione	Disavanzo di amministrazione
Tit.1 Entrate tributarie	Tit 1Spese correnti
Tit. 2 entrate da trasferimenti correnti	Tit.2 Spese in c/capitale
Tit. 3 entrate extratributarie	
Tit.4 entrate in c/capitale	
Tit. 5 entrate da riduzione di attività finanziarie	Tit.3 Spese per incremento attività finanziarie
Tit. 6 accensione di prestiti	Tit. 4 Rimborso di prestiti
Tit. 7 anticipazione da istituto tesoriere	Tit. 5 Chiusura anticipazione ricevute dal tesoriere
Tit. 9 entrate per c/terzi e partite di giro	Spese per c/terzi e partite di giro

Equilibrio di bilancio

Pareggio di bilancio =	totale entrate (titoli 1,2,3,4,5,6,7,9 = Totale spese (titoli 1,2,3,4,5,7)
Equilibrio economico	Entrate Tit.1+ tit. 2 + tit. 3 => Spese Tit. 1+ tit. 4

Equilibrio corrente di bilancio

Tit 1 entrate tributarie	Tit 1 spese correnti
Titolo 2 entrate da trasferimenti correnti	
Titolo 3 entrate extratributarie	

Equilibrio di bilancio: investimenti

**Tit. 4 entrate in
conto capitale**

Tit.6 entrate da
accensione di
prestiti

**Tit. 2 Spese in
conto capitale**

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

3) Il PIAO : Piano integrato di attività e
organizzazione

L'art. 6 del **D.L. n. 80/2021** (cd. “Decreto Reclutamento”) ha introdotto un nuovo strumento di programmazione e governance denominato **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao)**, destinato a sostituire una serie di piani e adempimenti previsti da diverse disposizioni normative (piano della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell'anticorruzione, ecc.;

resteranno esclusi dall'unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario.

Una riflessione sul PIAO

- ▶ Semplificazione o complicazione
- ▶ Rischio di avere un ennesimo adempimento formale?!

Il D.L. n. 80/2021 prevede che tale Documento di durata triennale e aggiornato annualmente dovrà contenere:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del **D.Lgs. n. 150/2009** (Piano della performance), stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa

- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali.
- c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne.
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizz. one amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione

- e) l'elenco delle **procedure da semplificare** e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti.
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la **piena accessibilità** alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità.
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della **parità di genere**, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;

Le pubbliche amministrazioni saranno poi tenute **a pubblicare il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno sul proprio sito istituzionale**, nonché ad inviarli al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

In caso di **mancata adozione del Piano**, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del **D.Lgs. n. 150/2009** (divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano nonché **divieto di procedere ad assunzioni di personale**), oltre che quelle previste dall'art. 19, comma 5, lett. b), del **D.L. n. 90/2014** (sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000

E' previsto, infine, che all'attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate debbano provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvederanno al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del **D.L. n. 80/2021** e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale.

PROGRAMMAZIONE :Piano integrato di attività e organizzazione

Il carattere e le procedure del PIAO

Volontà di semplificazione e rafforzamento degli strumenti di programmazione, ma non vi sono effetti sul DUP

- Enti locali e regioni: **approvazione entro 30 giorni dalla adozione del bilancio preventivo;**
- Indicazioni contenute nel Decreto e nelle Linee Guida del Ministro per la Pubblica Amministrazione
- DPR per la definizione dei documenti superati
- Semplificazioni per i piccoli comuni
- Adozione da parte della giunta su proposta da parte del segretario e per la sottosezione anticorruzione del responsabile per la prevenzione della corruzione se diversi dal segretario
- Garantire la partecipazione

PROGRAMMAZIONE :Piano integrato di attività e organizzazione

L'articolo 1 del DPR n.81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022 del 30 giugno 2022 individua i documenti assorbiti dal PIAO:

- Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP) e Piano delle azione concrete (PAC);
- Piano per Razionalizzare l'utilizzo delle Dotazioni Strumentali (PRSD);
- Piano della Performance (PdP);
- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA);
- Piano di Azioni Positive (PAP).

L'art. 2 del DPR poi prevede espressamente per gli enti locali l'assorbimento nel PIAO del piano dettagliato degli obiettivi (Pdo) che in questo modo viene disgiunto dal Peg (piano esecutivo di gestione) che rimane solo di natura finanziaria.

La lettera e), del comma 2, dell'art. 57 legge 160/2019 **abrogava l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007.**

Tale piano individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Su tale documento l'organo di revisione era obbligato, se approvato distintamente dal DUP, a rilasciare un parere in quanto strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL .

PROGRAMMAZIONE :Piano integrato di attività e organizzazione

Il PIAO è strutturato in quattro sezioni:

1. **Scheda anagrafica dell'amministrazione**, da compilarsi con tutti i dati identificativi dell'amministrazione.
2. **Valore pubblico, performance e anticorruzione**, dove sono definiti i risultati attesi, in termini di **obiettivi generali** e **specifici**. Andrà indicato l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda semplificazione e, **per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti**. Inoltre, nella sottosezione programmazione-performance, andranno seguite le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica;
3. **Organizzazione e capitale umano**, dove verrà presentato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione o dall'Ente;
4. **Monitoraggio**, dove saranno indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, insieme alle rilevazioni di soddisfazioni degli utenti e dei responsabili.

Sottosezione valore pubblico: i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;

- 2) le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

- 3) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.

- 4) gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

•Fare riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione

- 1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;
- 2) gli obiettivi di digitalizzazione;
- 3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell'amministrazione;
- 4) gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere.

Con riferimento al PNA (piano nazionale anticorruzione):

- 1) la valutazione di impatto del contesto esterno nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- 2) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
- 3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi;
- 4) l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi;
- 5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- 6) il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- 7) la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato

Sottosezione Struttura organizzativa: modello organizzativo adottato dall'Amministrazione, e sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate per l'attuazione degli obiettivi generali e specifici

- Sottosezione Organizzazione del lavoro agile: in questa sottosezione sono indicati, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione.

A tale fine, ciascun Piano deve prevedere: 1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti; 2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza; 3) l'adozione ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile; 4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente; 5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

- **Sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale**: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare: 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa; 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni; 4) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate; 5) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale; 6) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.
- Nel modello è contenuta anche una sottosezione sulla formazione

- Strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, nonché i soggetti responsabili.
- 2. Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mentre il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC. Per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il PIAO assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto.

In arrivo una modifica del principio di programmazione (allegato 4/1 al Dlgs 118/2011) per raccordare il Dup e il Piao

PROGRAMMAZIONE :Piano integrato di attività e organizzazione

Ultimo tema rispetto al piao il termine per l'approvazione *il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio....* articolo 7 del DM 132/2022,

► Poiché il Piao tutto è, tranne che una semplificazione della programmazione, si pongono una serie di problemi riferiti appunto al rispetto di tale scadenza, che non risulta coordinata con molte delle sezioni che lo compongono.

► Per esempio: ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza andrebbe adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora slittassero i termini di approvazione del Piao, slitta anche questo termine?

► Dispone l'articolo 8, comma 2, sempre del DM 132/2012: "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, **è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci**".

PROGRAMMAZIONE :Piano integrato di attività e organizzazione

- ▶ ma, lo slittamento di 30 giorni per l'approvazione del Piao da quando decorre?
 - a. dalla data alla quale è rinviato il termine generale di approvazione dei bilanci di previsione?
 - b. oppure, dalla data di concreta approvazione dei bilanci di previsione?
 - ▶ Rileggendo l'articolo 7 del DM132/2022, si constata che il termine del 31 gennaio è fissato senza nessuna correlazione coi bilanci.
 - ▶ Il comma 2 dell'articolo 8 si riferisce molto chiaramente al “differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione”: riguarda, quindi, il differimento posto dalla norma generale.
 - ▶ Pertanto, i 30 giorni successivi sono certamente da computare dal termine previsto a legislazione vigente, che, quindi, dal 31.12 slitta al 31.4.2023, i 30 giorni decorrono certamente da tale data, che diviene la nuova data editale.
- CHI PUO' COMUNQUE LO APPROVI PRIMA POSSIBILE: SOPRATTUTTO PER GLI OBIETTIVI DA AFFIDARE AI RESPONSABILI**

In attesa dell'aggiornamento del principio contabile applicato 4/1 e, in vista dell'approvazione dei bilanci di previsione 2023-2025, le istruzioni saranno veicolate tramite una Faq pubblicata sul sito Arconet della Ragioneria generale dello Stato. █

SOTTOSEZIONE PERFORMANCE PER COMUNI SOTTO 50 DIPENDENTI

Sebbene, le indicazioni contenute nel “Piano tipo” **non prevedano l’obbligatorietà della sottosezione relativa alla performance tale sottosezione di programmazione, per gli Enti con meno di 50 dipendenti**, alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto che afferma *“L’assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all’esercizio della facoltà espressamente prevista dall’art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l’ente locale dagli obblighi di cui all’art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio [...]”*, **si suggerisce**, anche al fine della successiva distribuzione della retribuzione di risultato ai Dirigenti/Responsabili/Dipendenti, **di procedere ugualmente alla predisposizione dei contenuti della presente sottosezione.**

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

4) Il Peg finanziario

PROGRAMMAZIONE :il Peg (novità 4)

Il PEG (Piano esecutivo di gestione) SI TRASFORMA da documento di programmazione annuale, che definisce gli obiettivi di ciascun servizio comunale e assegna le risorse finanziarie umane e strumentali necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi **A DOCUMENTO esclusivamente di natura finanziaria** focalizzandosi nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo per ciascun Responsabile di servizio.

Di fatto si tolgono dal PEG gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80.

Viene approvato dalla giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

5) Programma lavori pubblici e
acquisti di beni e servizi

Nell'ambito della programmazione generale (bilancio pluriennale finanziario, Documento Unico di Programmazione; piano esecutivo di gestione, indirizzi degli organi politici, ecc.) si inserisce la programmazione dei lavori pubblici e il programma degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro. .

Con il nuovo principio di programmazione si è imposto, inoltre, per tutti gli enti l'obbligo di inserire nel Dup (parte 2 della sezione operativa) – anche nella versione semplificata - la **programmazione in materia di lavori pubblici e il programma degli acquisti di beni e servizi** .

Necessità che i responsabili finanziari e i revisori riscontrino la congruenza tra dati inseriti in bilancio e i fondi inseriti nei due documenti.

Triennale lavori pubblici e biennale acquisti beni e servizi

- Con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del **programma triennale dei lavori pubblici**, del **programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi** e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali», vengono individuate le tempistiche e le modalità per la programmazione di lavori, forniture e servizi.

Triennale lavori pubblici

- ▶ Il nuovo programma delle opere pubbliche da adottarsi per il 2023-2025 in base al Dm n. 14/2018 richiede alle amministrazioni una pianificazione puntuale delle opere da realizzare, che comprende anche l'acquisizione di servizi e forniture correlati e l'indicazione dei tempi di avvio delle procedure di affidamento.
- ▶ OPPORTUNITA' DI DOTARSI DI UN PROJECT PLAN

Triennale lavori pubblici: inserimento opere

- ▶ quali sono le regole da seguire per poter inserire un'opera nel programma triennale e nell'elenco annuale?
- ▶ Oltre all'approvazione del primo livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica la c.d. « **progettazione preliminare**») occorre valutare se le risorse poste a copertura degli interventi devono essere già certe o solo previste.
- ▶ Il Dm 14/2018 afferma nell'articolo 3, comma 8, lettera a) che l'inserimento di un'opera nell'elenco annuale è subordinata alla «previsione in bilancio **della copertura finanziaria**».
- ▶ A parte la leggera incongruenza terminologica....

Triennale lavori pubblici: inserimento opere

- l'interpretazione corretta non può essere che quella di indicare nel piano, così come nel bilancio, le risorse finanziarie che possiedano il requisito dell'attendibilità e veridicità, fermo restando che l'opera potrà essere avviata solo quando le risorse saranno state effettivamente acquisite e accertate secondo le normali regole sull'accertamento.

Triennale lavori pubblici: note e novità (progettazione «preliminare» e imputazione)

- La Corte dei Conti non riteneva possibile l'iscrizione della progettazione preliminare fra le spese in conto capitale. Ciò molto probabilmente a fronte del fatto che non è sempre certa l'utilità pluriennale e che non sempre alla progettazione conseguiva l'opera.

Triennale lavori pubblici: note

- ▶ La Commissione Arconet ha invece nel 2019 precisato che la **spesa di progettazione preliminare può essere iscritta sin da subito fra le spese di investimento qualora l'Ente dimostri una "forte volontà di porre in essere l'investimento"**.
- ▶ Tale volontà si manifesta espressamente nel DUP nel caso in cui la progettazione sia per un'opera di importo stimato inferiore ai 100.000 euro ovvero se l'intervento stimato richieda l'iscrizione dello stesso nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale (ovvero, a norma dell'art. 21 c. 3 del Codice dei contratti pubblici, se l'importo stimato dell'intervento sia pari o superiore a 100.000 euro).
- ▶ **Fermo restando la possibilità di imputare la spesa del progetto preliminare alla spesa corrente**

Programma biennale acquisti beni e servizi

Per poter procedere all'acquisto beni e servizi superiori a 40.000 euro diventa indispensabile l'inserimento nel **piano biennale per acquisti di beni e servizi approvato con il DUP .**

Come per il triennale anche il programma biennale e gli acquisti inseriti vanno verificati in merito alla coerenza con il bilancio finanziario da parte dei responsabili finanziari che normalmente coordinano il programma e dei revisori dei conti..

Secondo il Codice, i programmi di lavori e forniture vanno pubblicati:

- nel sito del Mit
- nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici,
- Nel sito dell'ente.

L'iter per la definitiva adozione di **programma triennale** ed elenco annuale prevede la possibilità di presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati nei 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ente.

L'approvazione definitiva del programma triennale, con l'elenco annuale dei lavori e gli aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, oppure, in assenza di queste, **entro 60 giorni** (Termini non perentori) **dalla pubblicazione sul sito.** **Diversamente che in passato** dove era necessario che fossero trascorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione per poter procedere all'approvazione definitiva in consiglio .

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

La nota integrativa

Nell'ambito della programmazione generale assume un rilievo di assoluta importanza la nota integrativa sia per l'obbligatorietà del documento sia per l'utilità del contenuto per i vari portatori di interesse delle manovre di bilancio dell'ente locale.

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

Dalla nota integrativa si deve poter ricavare, gli elementi fondamentali su cui di basa l'intero bilancio di previsione.

In particolare occorre che nella nota vengono riportati:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni,
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente,

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

- l'elenco analitico degli **utilizzi delle quote vincolate** e **accantonate** del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, da eventuali vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per **spese di investimento finanziati col ricorso al debito** e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il **fondo pluriennale vincolato** comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; (richieste anche da questionari della Corte dei conti)
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.